

SCHEMA DI STATUTO PER:

CONSORZIO FORESTALE

Art. 2 delibera CIPE 21 dicembre 1999, n° 219



***Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse e dei Prodotti Forestali
UNPROFOR - Unione Nazionale Produttori Forestali***

Via Fonte Avellana, sn - 61040 Frontone (PU)
Tel: 0721786336 - Fax: 0721786202
e-mail : info@unprofor.it / web: www.unprofor.it

Contatto: Dott. For. Andrea Montresor
Segreteria Generale - Cell: 3383939302

STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE

.....

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Per la Gestione Associata di aree Agro-Silvo-Pastorali di proprietà Pubblica, Collettiva e Privata è costituito un “Consorzio Forestale” di natura privatistica e quale impresa Agro-Ambientale associata di proprietari ed imprenditori forestali.

Il Consorzio, struttura operativa di diritto privato, è costituito secondo l’art. 2612 e seguenti del Codice Civile, con attività esterna ed iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Lo stesso agisce ed opera in conformità alla legge 57/01 ed ai Decreti Legislativi 227/01 e 228/01 del 18/05/01, alla Legge 38/03 del 07/03/03 e conseguenti Decreti Legislativi, 99/04 del 29/03/04, 101/05 e 102/05 del 27/05/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all’applicazione dei Regolamenti Comunitari d’interesse forestale-ambientale, con particolare riferimento a quanto previsto lo Sviluppo Rurale.

Il Consorzio perseguirà inoltre finalità di interesse pubblico e generale di cui agli artt. 139-155 del R.D.L n°3267/23, dell’art. 10 della Legge n° 984/77, del Piano Forestale Nazionale e dell’art. 9 della Legge 31/01/94 n° 97, partecipando altresì alle attività di cui alla Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive integrazioni, a quanto previsto dalle norme della Legge 394/91 e successive modificazioni per applicazioni a livello locale, nonché a quanto regolamentato dalla Comunità Europea nel settore Ambientale e dallo sviluppo sostenibile.

Il Consorzio costituisce pertanto un adeguato soggetto operativo ed organizzativo per la gestione dei siti Natura 2000 di cui alla direttiva «Habitat» (92/43/CEE) e della direttiva «Uccelli» 79/409/CEE oltreché strumento tecnico per la redazione e la gestione di appropriati piani gestionali di tali aree ancorché integrati ed associati ad altri strumenti programmatici.

Il Consorzio per la gestione associata di beni e servizi forestali viene denominato “Consorzio Forestale” con sede nel Comune di provincia

Il cambiamento della sede potrà avvenire con la sola delibera dell’Assemblea.

ART. 2 – SCOPI E FUNZIONI

Il Consorzio Forestale, in primo luogo, provvede alla gestione associata del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei Soci, o comunque conferito da parte degli stessi Soci e/o da altri legittimi titolari pubblici, collettivi e privati. Di tali beni assume ed esercita la rappresentanza complessiva ed unitaria.

Unitamente alle attività di gestione associata del patrimonio fondiario agro-silvo-pastorale provvede: alla valorizzazione delle produzioni, delle risorse naturali e dei servizi nell’area di riferimento, promuovendo e incentivando anche l’utilizzo, a fini energetici, delle risorse naturali rinnovabili. Lo stesso è altresì momento di aggregazione sociale, culturale e formativo.

Nel rispetto delle norme indicate all’art. 1, il Consorzio Forestale, come impresa Agro-Ambientale, provvede inoltre: alla cura, tutela e valorizzazione del territorio, dell’acqua e del paesaggio, alla sorveglianza e vigilanza dello stesso ed alla conduzione delle attività produttive dei beni e servizi. Per accrescere il valore Ecologico e Sociale promuove e sostiene una efficiente Gestione Forestale Sostenibile (GFS), anche attraverso l’applicazione di sistemi di certificazione di gestione forestale atti a favorire la sostenibilità e la biodiversità ed a promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali. Favorisce la crescita e qualificazione professionale degli operatori locali.

Lo stesso può realizzare e gestire strutture e impianti, con obiettivi di efficienza ed economicità. Può promuovere e sviluppare, anche attraverso la gestione diretta, l’agriturismo a norma delle leggi in vigore e successive modificazioni e integrazioni; programmare progetti ed eseguire interventi di miglioramento fondiario e di manutenzione delle strutture e infrastrutture aziendali, della viabilità di accesso ai boschi, ai pascoli ed ai terreni agricoli, nonché interventi di verde urbano, sperimentazione forestale ed agronomica. Può altresì realizzare interventi di

sistemazione idraulico-forestale, idrogeologica e di salvaguardia fitosanitaria, nonché interventi di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi.

Per razionalizzare e svolgere nel migliore dei modi interventi di tutela e salvaguardia del territorio gestito, il Consorzio può convenzionarsi, direttamente e/o attraverso il “Sistema dei Consorzi Forestali”, con il Servizio Pubblico di Protezione Civile nelle diverse articolazioni previste dalle leggi di riferimento. Nel campo della Protezione Civile può svolgere tutte le attività ritenute utili da tale servizio.

Il Consorzio può realizzare e gestire impianti e attrezzature turistiche, agroturistiche e per il tempo libero, così come gestire impianti e programmi relativi alle attività faunistiche.

Per conto e nell'interesse dei soci e/o di altri proprietari di beni forestali, può inoltre rappresentare tutti gli interessi degli stessi nell'applicazione dei programmi nazionali e internazionali relativi alla salvaguardia dell'atmosfera e dell'ambiente, così come all'applicazione del Protocollo di Kyoto.

Lo stesso può altresì partecipare, nelle diverse forme societarie, ad iniziative produttive e commerciali, per la valorizzazione dei territori; gestiti per conto dei soci; e delle risorse naturali e rinnovabili anche finalizzate alla produzione e commercializzazione di Energia termica ed elettrica.

Per lo svolgimento delle attività gestionali e produttive dei beni affidati, il Consorzio Forestale, anche al fine di favorire una crescita occupazionale nei territori, potrà svolgere direttamente lavori ed interventi, opere e servizi, quale Impresa Agro-Ambientale di cui all'art. 7 del D.L.vo 227/01, iscrivendosi al previsto Albo Regionale.

Il Consorzio Forestale può altresì partecipare direttamente, senza particolari formalità, ad “Associazione Temporanea d'Imprese” per la gestione e lo sviluppo di iniziative d'interesse proprio, volte al rafforzamento del sistema produttivo, di trasformazione e commercializzazione delle produzioni dei soci.

Lo stesso è impegnato a “fare rete” con altri Consorzi Forestali attraverso il sistema di Federforeste – Federazione Italiana delle Comunità Forestali.

Stante la sua autonomia Statutaria e Regolamentale, come Impresa Agro-Ambientale plurifunzionale, svolge compiti e funzioni diversi attraverso l'adozione di regolamenti interni e funzionali alle diverse attività, fermo restando l'unitarietà deliberativa, amministrativa, rappresentativa, economica e finanziaria.

In aggiunta al contributo dei Soci, rapportato, su base millesimale, al Reddito Dominicale ed Agrario della proprietà fondiaria conferita per la Gestione Associata e della PLV – Produzione Lorda Vendibile – per i servizi resi, il Consorzio Forestale potrà godere di tutte le provvidenze finanziarie e fiscali previste della Unione Europea e dalla Pubblica Amministrazione, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Lo stesso può altresì rappresentare anche temporaneamente e senza particolari formalità, il “Soggetto Unitario” per svolgere compiti e funzioni associate nell'ambito di applicazione dei Regolamenti Comunitari per il sostegno allo Sviluppo Rurale nelle diverse articolazioni di carattere regionale e locale.

Può altresì svolgere funzioni di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi dell'art. 71 del R.D.L. 215/33 e terzo comma dell'art. 9 della Legge 97/94.

Quale soggetto avente anche finalità di interesse pubblico e generale, potrà inoltre svolgere funzioni, compiti e servizi relativi anche per conto e nell'interesse di Pubbliche Amministrazioni, nonché attività gestionali e di servizio nelle aree protette, di cui alla Legge 394/91 e successive integrazioni ed applicazioni, specialmente in aree regionali e sub-regionale, ed in aree di particolare valenza ambientale, come le aree SIC e ZPS.

Il Consorzio potrà inoltre assumere ed esercitare le funzioni e le prerogative dei CEA – Centro di Educazione Ambientale – quale soggetto attivo di sviluppo locale in ambito ambientale, per attività Formative, Educative, Divulgative, Promozionali e di animazione culturale. Lo stesso potrà anche svolgere compiti e funzioni di Agenzia Locale per lo Sviluppo Sostenibile.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi connessi.

Per favorire e facilitare il raggiungimento degli scopi istituzionali, aderisce, partecipa e sostiene la “Unione Nazionale Produttori Forestali - Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse e dei Prodotti Forestali” (UNPROFOR) e la relativa articolazione associativa ed organizzativa a livello Regionale, secondo le norme previste dalla legislazione Nazionale e Regionale.

ART. 3 – SOCI

Possono far parte del Consorzio Forestale: gli Enti Locali ed altri Enti Pubblici, le Università Agrarie, le Comunanze, le Regole, le Comunalie, altre Associazioni Agrarie comunque denominate; i privati proprietari di beni agricoli e forestali, anche associati tra loro in forma consortile o diversamente, nonchè altri soggetti in quanto proprietari o imprenditori di patrimoni agro-silvo-pastorali; altri Enti o Istituzioni, Sostenitori e/o Promotori del Consorzio Forestale e delle attività di gestione associata per la valorizzazione delle produzioni forestali, dei servizi e delle risorse naturali.

Possono farne altresì parte: le imprese di utilizzazioni forestali, le imprese di prima lavorazione del legno, le imprese cooperative per l'esecuzione dei lavori agricoli e dei lavori forestali, altre associazioni, imprese o enti aventi finalità connesse e affini alla valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione dei prodotti e dei servizi del Consorzio Forestale e/o per la proprietà dallo stesso gestita.

L'adesione al Consorzio Forestale ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio, con disdetta da darsi almeno un anno prima della scadenza iniziale o di quelle successive.

L'ammissione dei soci sarà regolamentata dalla Commissione Amministratrice.

ART. 4 – GESTIONE DEI PATRIMONI DEI SOCI

Il Consorzio Forestale redige bilanci delle attività e tiene gestioni separate delle proprietà e delle produzioni dei patrimoni affidati dai soci.

L'affidamento dei beni patrimoniali in gestione, avverrà a mezzo di Convenzione Verbale-Inventario, sottoscritto dal Socio Conferente e dal Consorzio Forestale, con la puntuale indicazione dei beni conferiti, la qualità, le caratteristiche e l'individuazione particellare catastale, la relativa superficie ed il Reddito Dominicale ed Agrario del bene conferito.

Il conferimento di impianti e strutture sarà dettagliatamente indicato secondo la natura degli stessi.

I risultati contabili delle singole gestioni patrimoniali sono approvati dalla Commissione Amministratrice contestualmente al bilancio consortile e successivamente trasmessi ai soci.

ART. 5 – RECESSO, ESCLUSIONE DEI SOCI

Il recesso del socio è ammesso solo dopo il primo decennio o dopo i successivi quinquenni di adesione secondo le modalità stabilite all'art. 3.

L'esclusione del socio è deliberata dalla Commissione Amministratrice per violazione delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, di cui all'art. 19, per l'inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali e per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio Forestale.

ART. 6 – ORGANI DEL CONSORZIO FORESTALE

Sono organi del Consorzio Forestale:

- a) L'Assemblea;
- b) La Commissione Amministratrice;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di Controllo – Revisori dei Conti.

ART. 7 – ASSEMBLEA – MODALITÀ DI VOTO

Fanno parte dell'Assemblea con elettorato attivo e passivo i rappresentanti legali degli associati o loro delegati, in regola con gli obblighi statutari.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo questa, le deliberazioni saranno valide con la presenza di almeno la metà dei componenti l'Assemblea conferenti di beni patrimoniali.

In caso di mancanza del numero legale per la validità dell'Assemblea, la stessa dovrà essere riconvocata entro 15 giorni e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le convocazioni possono altresì essere unificate in un'unica comunicazione scritta.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Le delibere devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea. Qualora si deliberi sullo scioglimento anticipato del Consorzio Forestale, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

ART. 8 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea provvede a:

- a) approvare i Bilanci Preventivi, il Bilancio di Esercizio, gli indirizzi e i programmi generali riguardanti l'attività del Consorzio Forestale;
- b) eleggere il Presidente del Consorzio Forestale, anche tra persone diverse dai rappresentanti dei Soci;
- c) stabilire il numero dei componenti e nominare la Commissione Amministratrice, nonché l'Organo di Controllo – Revisori dei Conti;
- d) approvare i criteri di riparto della partecipazione diretta alle entrate e alle spese del Consorzio Forestale;
- e) deliberare l'importo delle indennità e dei gettoni di cui all'art. 12 ed art. 13.
- f) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- h) deliberare su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

ART. 9 – COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

La Commissione Amministratrice è composta dal Presidente del Consorzio Forestale e da un massimo di tanti membri quanti sono i soci, su designazione dei soci stessi, anche tra persone diverse dai rappresentanti dei Soci ma particolarmente esperti e qualificati in materia di gestione e valorizzazione delle risorse forestali, naturali ed ambientali e dei beni e servizi forestali, con le limitazioni previste ai successivi commi.

Le Comunanze, le Comunalie, le Università Agrarie, le Regole ed altre Associazioni Agrarie comunque denominate, aventi una superficie inferiore a 500/1000 ettari e la cui sede legale ricade nello stesso Comune, non possono avere più di 1(uno) / 2(due) rappresentanti.

La stessa limitazione si applica anche ai Consorzi Volontari tra privati, la cui sede legale ricade nello stesso Comune.

Le limitazioni di cui sopra saranno comunque applicate quando il numero dei soci supera quello dei componenti la Commissione Amministratrice, così come stabilito dal successivo sesto comma, in occasione della prima scadenza per il rinnovo della Commissione stessa.

Le categorie di soci, indicati al secondo comma dell'art. 3, saranno rappresentati nella Commissione Amministratrice da un massimo di membri.

La Commissione Amministratrice non potrà comunque essere composta da un numero di membri superiore a, escluso il Presidente. In tal caso decade il limite consentito al primo Comma.

La Commissione, in aggiunta a quanto sopra, può altresì comprendere un massimo di due componenti, in qualità di Esperti, anche tra persone diverse da quelle designate dai soci, segnalati da Federforeste e dal livello Regionale dell'Unione Nazionale Produttori Forestali – Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse e dei Prodotti Forestali.

Ogni membro della Commissione Amministratrice dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La perdita della qualità di socio per recesso od esclusione, come previsto all'art. 5, comporta di diritto la decadenza dalla Commissione Amministratrice del membro designato, con effetto dalla

data della relativa delibera adottata dalla stessa Commissione Amministratrice, per determinare la perdita della qualità di Socio.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore o da altro collaboratore, anche esterno al Consorzio, incaricato o da altra persona ritenuta idonea dal Presidente.

ART. 10 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

La Commissione Amministratrice può compiere tutti gli atti e le operazioni di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono deferiti all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

In particolare alla Commissione Amministratrice spetta:

- a) eleggere nel suo seno il Vice-Presidente, se nominato;
- b) può istituire l'ufficio di Presidenza, determinarne le funzioni la composizione e nominarne i componenti;
- c) predisporre il Bilancio Preventivo, il Bilancio di Esercizio, i Conti Separati delle Gestioni Patrimoniali e quanto altro previsto e necessario, entro i termini stabiliti all'art. 18;
- d) determinare la misura del contributo annuale a carico dei soci;
- e) formulare proposte all'Assemblea in materia d'indirizzo generale, di criteri di riparto e di programmi d'intervento;
- f) sovrintendere a tutte le attività operative svolte per la gestione delle proprietà affidate;
- g) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- h) regolamentare la nomina dei propri componenti;
- i) predisporre ed adottare i necessari Regolamenti per lo svolgimento delle attività gestionali, promozionali, promiscue ed associate, nonché quelli funzionali per lo svolgimento di attività e servizi di diversa natura.

ART. 11 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO FORESTALE

La firma e la legale rappresentanza spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, o altro componente delegato.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, della Commissione Amministratrice e dell'Ufficio di Presidenza, se nominato, dando esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 12 – INDENNITÀ – RIMBORSO SPESE

Al Presidente compete, per lo svolgimento delle sue funzioni, un'indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Agli altri membri della Commissione Amministratrice e al Vice-Presidente è corrisposto un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese inerenti allo svolgimento delle attività consorziali.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO – REVISORI DEI CONTI

L'Organo di Controllo del Consorzio è costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato perché richiesto dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi, e di due supplenti eletti dall'Assemblea su indicazione della Commissione.

I revisori durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

Ad essi è corrisposta un'indennità ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Se non è nominato il Collegio Sindacale, il controllo amministrativo, finanziario e di gestione sarà svolto da un Revisore esterno iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e/o dei Revisori.

All'Organo di Controllo, come sopra costituito, spetta il controllo, la verifica e la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del Consorzio Forestale.

ART. 14 – DIRETTORE TECNICO

L'incarico di Direttore Tecnico viene conferito dalla Commissione Amministratrice, a persona che abbia preferibilmente la laurea in Scienze Forestali e Ambientali o in Scienze Agrarie o comunque altra laurea scientifica o economica, oltre l'abilitazione all'esercizio alla professione.

Il Direttore Tecnico dirige il personale del Consorzio Forestale e dà esecuzione agli atti del Presidente e degli organi collegiali.

Per tale funzione può, oltre al normale rapporto di dipendenza, essere utilizzato anche l'incarico professionale a personale esterno.

In presenza del possesso del titolo adeguato, tale incarico può essere svolto anche da un componente della Commissione Amministratrice. In tale evenienza tutte le decisioni che direttamente o indirettamente riguardano la persona o la funzione del Direttore Tecnico dovranno essere assunte in assenza dello stesso.

ART. 15 – FONDO CONSORTILE E DI GESTIONE

Il fondo consortile nel rispetto delle norme stabilite dal codice civile è costituito da una quota di €..... per ogni Socio Consorziato.

In aggiunta al fondo consortile come sopra stabilito, o modificato con deliberazione dell'Assemblea, vengono altresì previsti specifici fondi consortili di gestione per:

- Spese ordinarie fisse;
- Attività svolte e da svolgere;
- Fondo di Riserva

Alla costituzione ed incremento dei fondi consortili di gestione partecipano i Soci Consorziati con il versamento di:

- a) quote di partecipazione per le spese ordinarie e straordinarie del Consorzio Forestale, definite per quote millesimali in rapporto al reddito agrario e al reddito domenicale delle proprietà e dei beni affidati in gestione;
- b) quota di partecipazione a carico degli aderenti non conferenti di proprietà agro-silvo-pastorale;
- c) importo delle penalità versate dai soci inadempienti;
- d) proventi derivanti dalle attività svolte, esercitate o prestate a favore dei Soci e/o di terzi.

I Fondi di gestione saranno altresì integrati da: e) contributi concessi dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dagli altri Enti pubblici e privati.

Gli Associati non proprietari di terreni agro-silvo-pastorali o altri beni, corrisponderanno una contribuzione, rapportata ad una quota millesimale, che verrà stabilita all'atto dell'ammissione al Consorzio Forestale.

La quota millesimale predeterminata verrà stabilita anche in caso di conferimento di strutture e impianti.

ART. 16 – STRUTTURE OPERATIVE

Il Consorzio Forestale, con deliberazione della Commissione Amministratrice, potrà dotarsi di strutture e supporti operativi.

Potrà, inoltre, assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività consortili.

In mancanza di nomina del Direttore Tecnico, potrà avvalersi, per tale funzione, dell'opera di Società di Servizi specializzate e/o qualificate e/o libero professionista, previo stipula di formale convenzione. Liberi professionisti potranno altresì prestare collaborazione tecnica anche in presenza del Direttore.

Per l'attività amministrativa, contabile e di Segreteria, può avvalersi di collaborazioni saltuarie e/o continuative con persone ritenute esperte ed idonee allo scopo e/o può convenzionarsi con società di servizi, o affidare incarichi e compiti a terzi, singoli o associati.

Per lo svolgimento delle diverse attività operative sul territorio e per quanto altro necessario, anche per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi, il Consorzio Forestale, oltre quanto indicato al precedente art. 2, può conferire incarichi, con preferenza ai Soci, agli Imprenditori Forestali e Agricoli residenti nell'area di riferimento, alle Cooperative di

Lavoratori Forestali presenti nella zona, alle Imprese di Utilizzazione Forestali singole o associate ed altre Imprese e/o Associazioni operanti in tali comprensori.

ART. 17 – INVESTIMENTI

Gli oneri relativi agli investimenti strutturali e/o di miglioramento, per la parte non coperta da finanziamento pubblico, sono posti a carico del socio proprietario dei beni sui quali vengono realizzati gli interventi, previo consenso dello stesso e sempre che l'opera rimanga di proprietà del medesimo.

Per la realizzazione di qualsiasi intervento, anche senza oneri per la proprietà, è sempre necessario il preventivo consenso scritto del proprietario dei terreni, sui quali sono previsti gli interventi stessi, o del voto favorevole espresso dal rappresentante del socio interessato.

Il mancato consenso scritto o il voto contrario del rappresentante del bene interessato, determinano la sospensione di qualsiasi intervento.

I beni sui quali sono stati realizzati gli investimenti, saranno utilizzati, senza onere alcuno, dal Consorzio Forestale sino a quando tali beni parteciperanno alla gestione associata e comunque per almeno dieci anni.

Gli immobili realizzati nell'ambito della gestione associata, sono acquisiti di fatto al patrimonio del proprietario del terreno interessato dall'investimento.

La cessione, la vendita e il trasferimento dei beni oggetto della gestione associata, dovrà essere offerta in primo luogo al Consorzio Forestale che potrà acquisirla per conto e/o nell'interesse di altro o altri associati.

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre la Commissione Amministratrice predispone il Bilancio Preventivo e il programma degli investimenti per l'esercizio successivo e da comunicare ai Soci entro il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio, la Commissione Amministratrice provvede alla redazione del Bilancio di Esercizio e dei conti separati relativi ai beni dei singoli associati. Il Bilancio deve chiudere in pareggio, ed essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, entro la data del 31 Maggio.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Commissione Amministratrice dovrà inviare ai singoli consorziati il Bilancio Consuntivo ed i relativi conti delle gestioni separate, approvati dall'Assemblea.

La Commissione Amministratrice delibera la destinazione di eventuali sopravvenienze attive ed il ripiano delle poste passive da porsi a carico dei Soci in rapporto alle quote possedute dagli stessi. Analoghi provvedimenti sono assunti in caso di scioglimento del Consorzio.

ART. 19 – REGOLAMENTI

L'Assemblea dei Soci delibera, entro un anno dalla costituzione del Consorzio Forestale, e con la maggioranza dei voti, il regolamento di esecuzione del presente statuto.

Altri regolamenti interni, del personale, dello svolgimento dell'attività ordinaria del Consorzio Forestale, della gestione impianti, attrezzature e servizi, sono approvati dalla Commissione Amministratrice e comunicati a tutti i Soci.

ART. 20 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Il Consorzio Forestale si scioglie per le cause indicate all'art. 2611 del Codice Civile.

In caso della manifestata volontà di scioglimento, l'Assemblea delibera i termini e le modalità per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori ed adotta provvedimenti in ordine alla eventuale ricorrenza di sopravvenienze attive o passive.

ART. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La risoluzione di eventuali controversie tra i soci e tra questi ed il Consorzio Forestale in materia di applicazione ed interpretazione del presente statuto, è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente e senza formalità di procedure, salvo il principio del contraddittorio.

Il lodo arbitrale ha immediata efficacia obbligatoria tra le parti.

Si applicano in ogni caso le norme di cui al D.Lgs n. 5/03.

ART. 22 – ALTRE NORME

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi collegiali.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del Codice Civile vigente in materia.